



Comune di **OZZERO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA
RESPONSABILE DI SETTORE

N. 5 del 01.04.2026

Oggetto:

ISTITUZIONE N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO AI VEICOLI UTILIZZATI PER IL CARICO E SCARICO DI MERCI IN VIA CESARE BATTISTI IN PROSSIMITA' DEL CIVICO N. 1 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 DEI GIORNI FERALI

Settore/Servizio:

Ufficio Polizia Locale



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Considerato il nuovo assetto viabilistico del quartiere che ricomprende Via Cesare Battisti, Via XXV Aprile, Via Enrico Fermi e Piazza della Libertà, ove sono presenti anche attività commerciali che quotidianamente vengono rifornite da aziende esterne con veicoli che hanno necessità di sostare per effettuare operazioni di carico e scarico merci e che queste operazioni arrecano particolare intralcio alla circolazione qualora svolte in aree vietate;

Dato atto, inoltre, che la zona di che trattasi risulta essere totalmente sprovvista di aree riservate per i veicoli utilizzati per le operazioni di carico e scarico merci;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'opportunità, al fine di agevolare l'approvvigionamento delle merci, evitando situazioni di intralcio e conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, di riservare n. 1 spazio di sosta per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di merci in via Cesare Battisti in prossimità del civico n. 1;

Atteso che il presente provvedimento risulta funzionale a migliorare la fluidità del traffico, riducendo, durante lo svolgimento di tali operazioni, l'inevitabile turbativa alla circolazione, e ad assicurare un'offerta di sosta specificamente funzionale alle esigenze operative della zona, consentendo di razionalizzare ed agevolare le necessarie operazioni di carico e scarico merci;

Richiamata l'ordinanza n. 10 del 12 maggio 2025 avente ad oggetto "ordinanza di viabilità per lavori di manutenzione straordinaria in Piazza della Libertà";

Dato atto di quanto previsto dal titolo IV – Capo III – Art. 107 del nuovo Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali

Visto l'art. 5 commi 3, 6 e 7 del Decreto L.vo n. 285 del 30.04.192 "Nuovo Codice della Strada";

Considerato che il Comune di Ozzero e Morimondo, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, hanno sottoscritto una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 per la gestione associata delle funzioni di polizia locale;

Richiamato l'atto di nomina del 12 marzo 2026 del Comune di Morimondo, con il quale è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione per il Servizio di Polizia Locale;

ORDINA

- per i motivi in premessa indicati, che venga istituito in via Cesare Battisti in prossimità del civico n. 1, uno stallo di sosta riservato ai veicoli utilizzati per il carico e scarico delle merci, dalle ore 07:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
- che l'area di sosta istituita, contraddistinta con apposita segnaletica (fig. II 79/c – art. 120 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada) è utilizzabile esclusivamente per i veicoli adibiti al trasporto di merci (cat. N1) e per le operazioni di carico e scarico, con il divieto di sosta per categorie di veicoli diverse e per motivazioni diverse da queste istituite;

DISPONE

- la trasmissione della presente Ordinanza al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale a cui spetta l'installazione di tutta la segnaletica prescritta nel presente atto, a norma con le vigenti disposizioni di legge (fig. Il 79/c – art. 120 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada);
- che la presente Ordinanza è, altresì, resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune;

AVVERTE CHE

- a norma dell'art. 3 e 4 della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, alternativamente al T.A.R. competente, ai sensi della Legge 1034/1971 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- contro la presente ordinanza è ammesso, altresì, ricorso, entro sessanta giorni, dall'entrata in vigore della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37/3° del D. Lgs. 285/1992 e con le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
- gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 (Codice della Strada) operanti sul territorio, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

dott. Fabio GALLI